

**INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E
SAMOGGIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 17 del 30/09/2024

Art. 1 Obiettivi

Il presente atto di indirizzo definisce i criteri di nomina e designazione di rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in conformità alla normativa vigente. Esse si ispirano a criteri di trasparenza, di merito e competenza, di professionalità ed esperienza delle persone da designare.

Per tutte le nomine e designazioni va perseguito l'obiettivo dell'equilibrio di genere secondo le normative vigenti.

Art. 2 Criteri di individuazione

I rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende ed Istituzioni:

- devono possedere i requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere comunale oltre a quelli eventualmente previsti da specifiche disposizioni legislative, statutarie e regolamentari;
- devono disporre di specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti ed essere in possesso di comprovata esperienza tecnica, giuridica, amministrativa adeguata alle caratteristiche dell'attività che dovrà essere svolta e in relazione agli obiettivi dell'Unione;
- non devono trovarsi in situazione di ineleggibilità, di incompatibilità e conflitto di interessi, rispetto all'Ente nel quale rappresentano l'Unione;
- non devono avere rapporti economici o professionali con l'Ente nel quale rappresentano l'Unione;
- non devono essere in rapporto di parentela, di coniugio o di affinità fino al terzo grado con il Presidente e i componenti della Giunta dell'Unione.

Art. 3 Competenza alla nomina, alla designazione ed alla revoca

Competente alle nomine, alle designazioni ed alle revoche di rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende ed Istituzioni è il Presidente sulla base degli indirizzi di cui al presente documento approvato dal Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) D.Lgs 267/2000.

Art. 4 Incompatibilità alle nomine e designazioni

Non possono essere nominati o designati coloro che:

- a) hanno ricoperto i medesimi incarichi negli stessi Enti, Aziende e Istituzioni continuativamente nei due precedenti mandati;
- b) sono stati destituiti o dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
- c) ricoprono incarichi in altri Enti, Aziende ed Istituzioni;
- d) si trovano in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'Ente, Azienda o Istituzione nel quale rappresentano l'Unione o hanno rapporti economici o professionali con gli stessi;
- e) abbiano riportato sentenze di condanna provvisoriamente esecutive della magistratura contabile per responsabilità erariale, sentenze provvisoriamente esecutive di condanna del

Giudice ordinario a seguito di esercizio di responsabilità per fatti occorsi nell'espletamento dell'incarico di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società.

Art. 5. Presentazione delle candidature

Le nomine e le designazioni da effettuare devono essere pubblicate per quindici giorni all'Albo Pretorio on line dell'Unione nonché sul sito web istituzionale dell'Ente. Le pubblicazioni devono contenere:

- a) la denominazione dell'Ente, Azienda o Istituzione e l'indicazione della carica per cui occorre procedere alla nomina o designazione, nonché la descrizione del relativo profilo orientativo delle funzioni, competenze e capacità professionali ritenute utili per lo svolgimento dell'incarico;
- b) i requisiti per la nomina o designazione;
- c) la data entro cui deve essere presentata la proposta di candidatura;
- d) il compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica d'interesse.

Art. 6. Nomina e designazione

Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente procede alla valutazione delle candidature pervenute nel rispetto dei "Criteri di individuazione" di cui all'articolo 2 valutandone l'ammissibilità. Il Presidente potrà procedere all'individuazione di candidati ai quali verrà richiesto di partecipare a colloqui di approfondimento. Le nomine devono essere motivate in relazione ai criteri seguiti e alle ragioni che hanno condotto alle scelte delle singole persone.

Una volta proceduto alla nomina o designazione, il Presidente provvede ad informare il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile. I decreti di nomina sono pubblicati sull'albo Pretorio on line dell'Unione e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 7. Doveri dei rappresentanti

I rappresentanti dell'Unione sono tenuti a:

- a) conformarsi alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi dell'Unione per i settori in cui operano Enti, Aziende, Istituzioni, all'interno dei quali prestano il loro ufficio;
- b) intervenire, su richiesta del Presidente, per l'audizione da parte del medesimo, nonché su richiesta del Presidente del Consiglio dell'Unione per udienze conoscitive di natura consiliare;
- c) le persone nominate sono soggette alla normativa sulla pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi della legge n. 441 del 05/07/1982 e s.m.i..

Art. 8. Durata degli incarichi

La durata dell'incarico è quella fissata dalle fonti che disciplinano la nomina o la designazione; quando è generalmente riferita alla durata del mandato dell'organo competente alla nomina o alla designazione, l'incarico cessa alla scadenza del mandato dell'organo che vi ha provveduto.

Art. 9. Criteri per la revoca

Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati:

- a) che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti;
- b) nei casi di accertata incompatibilità o sopravvenuta ineleggibilità ed incandidabilità;
- c) mancato rispetto, nell'esercizio della rappresentanza, degli indirizzi programmatici dati dall'Unione;
- d) che abbiano riportato sentenze di condanna provvisoriamente esecutive della magistratura contabile o della magistratura ordinaria per fatti commessi nell'esercizio dell'attività svolta quale rappresentante dell'Ente.

Una volta proceduto alla revoca, il Presidente provvedere ad informare il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile. I decreti di revoca sono pubblici mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'Unione e sul sito internet dell'Ente.

Art. 10. Dimissioni

Nell'ipotesi di dimissione del rappresentante il Presidente provvedere ad informare il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile e ad avviare la procedura di nomina e designazione di altro rappresentante.